



COMUNE di POZZOLENGO (Provincia di Brescia)

Prot. n. 1899 cat. 15/1
Ordinanza n. 03/2020

Pozzolengo, lì 11 marzo 2020

ORDINANZA SINDACALE DI ATTIVAZIONE IN VIA PRECAUZIONALE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) CON L'OBIETTIVO DI MONITORARE LA SITUAZIONE SANITARIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020 e il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23/02/2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020) avente per oggetto: "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia";

Vista la nota operativa n. 1 redatta in data 25 febbraio 2020 dal Dipartimento di Protezione Civile e dall'ANCI avente prot. 35/SIPRICS/AR/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020) avente per oggetto "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2019) avente per oggetto ""ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'art. 50, commi 5 e 6, del D. Lgs 267/00;

Richiamati: la a) l'art 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, c.1, lettera c), punti 4) e 6); b) gli artt. 2 e 15 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 che, per gli eventi di tipo a,b,c, riconosce il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate dall'emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso;

c) le indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza" con particolare riferimento al punto 1.1 "Centro di coordinamento comunale" riportante : "... Al verificarsi dell'emergenza sul proprio Comune, il Sindaco - autorità di protezione civile - assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, il Sindaco svolge tali azioni nell'ambito del territorio comunale attraverso il personale del Comune e con l'impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunale, anche utilizzando il potere di ordinanza. Ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle componenti e delle strutture

operative presenti ed operanti sul territorio (strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, etc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del Centro operativo comunale (C.O.C.), attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell'emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale..." d) il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile";

Atteso che il Sindaco è l'Autorità sanitaria territorialmente competente alla salvaguardia e alla tutela della salute e dell'igiene pubblica;

Ritenuto opportuno adottare tutte le misure possibili di contenimento atte a prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus, anche se non esistono, al momento, criticità tali "da assumere provvedimenti contingibili ed urgenti nell'ambito del Comune";

Richiamato il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile;

ORDINA

1. L'attivazione, in via precauzionale, del Centro Operativo Comunale (C.O.C) di protezione civile "con l'obiettivo di monitorare la situazione sanitaria nel nostro territorio", presso la Sala Operativa di Protezione Civile, sita in Via Gramsci n. 8 Pozzolengo (BS), sotto la direzione dell'Area Vigilanza - Servizio Protezione Civile che dovrà coordinare tutte le operazioni e far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) sarà attivato nelle seguenti funzioni di supporto:

- **Sindaco** o suo delegato;
- **Funzione viabilità strutture operative – controllo territorio:** Responsabile Polizia Locale o suo delegato;
- **Funzione di supporto materiali/mezzi, servizi essenziali:** Responsabile Ufficio Tecnico o suo delegato;
- **Funzione Volontariato Protezione Civile:** Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di Pozzolengo o suo delegato;
- **Funzione sanità/assistenza alla popolazione:** Vicesindaco o suo delegato;
- **Funzione telecomunicazioni:** R.U.P. settore informatico o suo delegato.

Le attività di sovrintendenza, coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivate e tra i singoli Referenti faranno capo al Funzionario Commissario Capo Massimiliano Massimo de' Casamassimi quale responsabile dell'Area Vigilanza – Settore Protezione Civile;

Le attività predette verranno condotte nei locali sopracitati, allo scopo di creare le condizioni operative adeguate sul piano funzionale e logistico, più rispondenti alle esigenze manifestate, in quanto opportunamente dotati delle attrezzature e degli strumenti informatici adeguati e numericamente necessari;

2. La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura di Brescia e alla Provincia di Brescia settore Protezione Civile;

3. Di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino al ritorno alla normalità.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 07/08/90 n. 241 si informa che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (L.1034/71), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971).

**Il Sindaco
(Paolo Bellini)**